



**COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO**  
**Provincia di Vicenza**

**CONSIGLIO COMUNALE**

Verbale di deliberazione N. 16

Adunanza di prima convocazione sessione straordinaria – Seduta 30-07-2013

---



---

**OGGETTO: Conferma aliquote per l'applicazione dell'Imu anno 2013**

---



---

L'anno Duemilatredici addì Trenta del mese di Luglio alle ore 18:30 nella sala adunanze, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
CISCO FABIO (Sindaco)	GENTILIN FRANCESCO (Consigliere)
ZACCARIA TARCISIO (Consigliere)	CEDERLE MAURO (Consigliere)
RIGON GIUSEPPE (Consigliere)	REMONATO FRANCO (Consigliere)
PACCANARO DIEGO (Consigliere)	
PONATO SILVANO (Consigliere)	
PERONI RODOLFO (Consigliere)	
MAGGIO ALBERTO MARIA (Consigliere)	
MUNARETTO GIANFRANCO (Consigliere)	
BAREA ANGELO LUIGI (Consigliere)	
MARAN GIAMPIERO (Consigliere)	
BERTOLA GIAN DOMENICO (Consigliere)	
ZANUSO ALBERTO (Consigliere)	
MAGGIO MARIA GRAZIA (Consigliere)	
DAINESE GIOVANNI (Consigliere)	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor GIGLIA Dott. LUIGI.

Il Signor CISCO FABIO, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

## OGGETTO: Conferma aliquote per l'applicazione dell'Imu anno 2013

Su proposta dell'assessore al Bilancio MAGGIO DR. ALBERTO;

### IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Preso atto:

-) che con gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stata istituita l'imposta municipale propria (**Imu**), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale cui seguirà nell'anno 2015 l'applicazione a regime;

-) che la legge 228 del 24.12.2012 – Finanziaria 2013 – ai commi che vanno dal 380 al 383 ha previsto a decorrere dal 2013 quanto segue:

- il gettito Imu è interamente attribuito ai comuni, con eccezione della riserva di gettito spettante allo Stato sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria D, calcolata ad aliquota base dello 0,76%;
- i comuni possono elevare sino allo 0,30 l'aliquota base sui suddetti immobili di categoria D, introitando il gettito corrispondente;

**Premesso** che con delibere di Consiglio Comunale:

- n. 18 del 26.06.2012 e n. 39 del 18.09.2012 è stato approvato e successivamente variato il regolamento per l'imposta municipale propria;

- n. 19 del 26.06.2012 e n. 40 del 18.09.2012 sono state deliberate per l'anno 2012 le seguenti aliquote Imu:

<b>Aliquota</b>	<b>Tipologia Art. 13 decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni</b>
<b>0,93 %</b>	Aliquota di base
0,40%	Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze Per pertinenze della abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
<b>0,76%</b>	Terreni agricoli
0,20 %	Fabbricati rurali strumentali

<b>Detrazioni</b>	<b>Tipologia-Art. 13 decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011</b>
€ 200,00	Detrazione per abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
€ 200,00	Detrazione per abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata e/o utilizzata
€ 50,00/figlio	Per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione . L'importo complessivo della detrazione per figli, non può superare l'importo massimo di € 400,00 annui

**Preso atto altresì della attuale sospensione del versamento della prima rata Imu disposta dall'articolo 1 del decreto legge 54 del 21.05.2013 che così prevede:**

*“1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'[articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), è sospeso per le seguenti categorie di immobili:*

*a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*

*b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'[articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#);*

*c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'[articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni “*

e in attesa delle definitive disposizioni che verranno adottate in sede di conversione del decreto, che necessariamente dovrà prevedere, nel caso di conferma, i necessari provvedimenti che assicurino gli equilibri finanziari degli enti locali;

**Considerato:**

- che l'articolo 1 comma 381 della legge 228/2012 ha differito al 30.06.2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e che il decreto legge 35/2013 convertito in legge 64/2013 ha ulteriormente differito tale termine al 30.09.2013;
- che l'articolo 193 del Tuel 267/2000 così come modificato dal comma 444 dell'articolo 1 della legge 228 del 24.12.2012 prevede che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo [1, comma 169](#), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre;
- che il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23.12.2000, n. 388 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- che l'art. 1 comma 169 della legge 296/06 (Finanziaria 2007) in attuazione del quale gli enti locali devono deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- che l'articolo 13 bis del decreto legge 201/2011 così come modificato dal decreto legge 35/2013 convertito in legge 64/2013 testualmente recita:  
«13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'[articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo [articolo 9](#) è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.».
- -) che ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del decreto legge 201/2011, convertito in legge 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Preso atto altresì che l'art. 3, comma 1), lett. o), del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012 a modifica dell'articolo 239 del Testo Unico 267/2000, prevede che l'organo di revisione esprima il parere anche sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali, in relazione alle quali esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza, e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei parametri sono suggerite all'organo consigliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo Consigliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente

la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione; e che l'organo di Revisione ha espresso il proprio parere favorevole in data 01.07.2013;

Ritenuto quindi, al momento, ed in attesa dei successivi sviluppi normativi in materia, di confermare per l'anno 2013 le stesse aliquote Imu deliberate per l'anno 2012 al fine anche di procedere mediante l'approvazione del presente provvedimento alla pubblicazione sul sito ministeriale;

**propone al Consiglio Comunale di deliberare quanto segue**

1) di confermare, al momento, per l'anno 2013, in attesa dei successivi sviluppi normativi in materia, le seguenti aliquote e detrazioni:

<b>Aliquota</b>	<b>Tipologia Art. 13 decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni</b>
<b>0,93 %</b>	Aliquota di base
0,40 %	Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze Per pertinenze della abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
<b>0,76%</b>	Terreni agricoli
0,20 %	Fabbricati rurali strumentali

<b>Detrazioni</b>	<b>Tipologia-Art. 13 decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011</b>
€ 200,00	Detrazione per abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
€ 200,00	Detrazione per abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata e/o utilizzata
€ 50,00/figlio	Per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione . L'importo complessivo della detrazione per figli, non può superare l'importo massimo di € 400,00 annui

2) di dare atto che la delibera di approvazione delle aliquote e detrazioni sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto della normativa vigente;

3) di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 in conformità a quanto disposto dall'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000.

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione all'uopo espressa ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Montebello Vicino, li 23.07.2013

IL RESPONSABILE

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
(F.to Confente dott.ssa Nicoletta)

**Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000**

AREA INTERESSATA

Visto: Parere favorevole per la regolarità tecnica (amministrativa)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott.ssa Nicoletta Confente

Montebello Vicentino, 23.07.2013

AREA INTERESSATA

Visto: Parere favorevole per la regolarità contabile

Impegno n. \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott.ssa Nicoletta Confente

Montebello Vicentino, 23.07.2013

## **OGGETTO: Conferma aliquote per l'applicazione dell'Imu anno 2013**

Dopo l'introduzione dell'argomento da parte dell'assessore Alberto Maria Maggio il quale riferisce che, anche per l'anno 2013, le aliquote IMU sono confermate nella stessa misura dell'anno precedente, il consigliere Alberto Zanuso dichiara di essere contrario in coerenza con il voto contrario espresso nel 2012 in sede di aumento delle aliquote IMU e per la iniquità dell'imposta che colpisce anche immobili anche quando sono chiusi e, pertanto, non produttivi di alcun beneficio per il proprietario.

Il Consigliere Giovanni Dainese interviene dichiarando quanto segue: "Ricordiamo che fin dal momento della sua introduzione avevamo chiesto, sia in Commissione regolamenti che in Consiglio comunale che alle aliquote previste dalla legge non venissero applicate le maggiorazioni consentite. Ribadiamo ora la stessa posizione.

In Commissione regolamenti abbiamo anche questo che ai contribuenti sia inviato il bollettino pre-compilato con gli importi da pagare per evitare a coloro che non sono in grado di effettuare autonomamente il calcolo debbano sostenere altri costi per la sua compilazione. E' obbrobrioso dover spendere soldi per poter pagare le tasse.

Il Sindaco, pur riconoscendo che sarebbe una bella cosa, ha affermato che non è possibile realizzare l'idea per mancanza di risorse umane.

Siamo consapevoli che il lavoro non può essere svolto dal personale dell'ufficio ragioneria-tributi che da anni fronteggia con impegno e abnegazione il continuo succedersi di variazioni normative rilevanti con una persona in meno.

Abbiamo espresso il convincimento che sia possibile procedere ad una ottimizzazione nell'impiego del personale per arrivare a questo risultato.

E' tuttavia evidente che questo implica una volontà da parte di chi ha il mandato per decidere".

Conclusa la discussione il Sindaco invita a votare.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

In conformità dell'esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato e proclamato:

Consiglieri presenti n. 14:

Voti favorevoli n. 11 : (gruppo di maggioranza)

Voti contrari n. 1 (il consigliere Alberto Zanuso)

Astenuti n. 2: (i consiglieri: Dainese Giovanni e Maggio Maria Grazia);

## **DELIBERA**

1. di approvare la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

=oOo=

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con apposita e separata votazione favorevole espressa nelle forme di legge:

Consiglieri presenti n. 14:

Voti favorevoli n. 11 : (gruppo di maggioranza)

Voti contrari n. 1 (il consigliere Alberto Zanuso)

Astenuti n. 2: (i consiglieri: Dainese Giovanni e Maggio Maria Grazia);

**OGGETTO: Conferma aliquote per l'applicazione dell'Imu anno 2013**

---

---

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
f.to Cisco Ing. Fabio

---

Il Segretario Comunale  
f.to Giglia dott. Luigi

---

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Comunale per la pubblicazione dal 06-08-2013 per 15 giorni consecutivi.

Montebello Vicentino, 06-08-2013

Il Segretario Comunale  
f.to Giglia dott. Luigi

---

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione non assoggettata a controllo di legittimità, pubblicata a norma di legge, comunicata contestualmente ai Capigruppo Consiliari, senza opposizioni o reclami o richiesta di sottoporla a controllo, ai sensi dell'art. 17 commi 33, 34 e 38 della Legge n. 127 del 15/05/1997, è DIVENUTA ESECUTIVA il 17-08-2013

Montebello Vicentino,

Il Segretario Comunale  
Giglia dott. Luigi

---

---

---

La presente copia è conforme all'originale.

Montebello Vicentino, 6 agosto 2013

Il Segretario Comunale  
Giglia dott. Luigi

---